



Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore
“PIETRO GIORDANI”

Via Lazio, 3 - 43122 Parma (PR) -
Tel. 0521/272405; Tel. 0521/272418
E-mail: pris00400b@istruzione.it

Sito web: giordaniparma.edu.it
Cod. Fisc. 80011950344
PEC: pris00400b@pec.istruzione.it



Delibera del consiglio d'Istituto n. 90 del 18 settembre 2025.

***DISPOSIZIONI PER GARANTIRE IL RISPETTO DEL DIVIETO DI UTILIZZO DEI TELEFONI
CELLULARI E DEI DISPOSITIVI ANALOGHI***

Considerata la [Circolare MIM n. 3392 del 16 giugno 2025](#) che dispone il *divieto di utilizzo dello smartphone durante lo svolgimento delle attività didattiche* e, più in generale, in orario scolastico;

viste le “Misure urgenti” approvate dal Collegio dei Docenti nelle riunioni del 2 e 11 settembre 2025;

tenuto conto dell'efficacia di tali misure in termini di rispetto del divieto valutato il positivo effetto che esse hanno prodotto sulla comunità scolastica e sulle attività didattiche;

col fine di garantire il rispetto delle norme e la tutela del benessere psico-fisico degli studenti;

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO ADOTTA LE PRESENTI MISURE.

1. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli studenti frequentanti l'Istituto e hanno validità a **partire dal 19/09/2025**.

Il regolamento d'istituto sarà modificato al fine di armonizzarsi alle presenti disposizioni.

2. Principi generali

Durante le lezioni e le attività didattiche di ampliamento dell'offerta formativa è vietato utilizzare smartphone, smartwatch, auricolari e dispositivi elettronici analoghi per telefonare, consultare internet e social, partecipare a chat e per ogni altro utilizzo possibile, salvo autorizzazione per motivi previsti da PEI/PDP o per documentate necessità di salute.

È consentito l'uso del tablet o del PC purché autorizzato e sorvegliato dal docente in orario, che dovrà specificare i limiti dell'utilizzo, ed esclusivamente per lo svolgimento di attività didattiche che lo richiedano.

L'uso del cellulare e dei dispositivi di cui al primo paragrafo è tollerato durante l'intervallo (ricreazione).

Solo in casi eccezionali e per motivazioni rilevanti, il singolo studente potrà essere autorizzato temporaneamente dal docente o dal Dirigente alla consultazione o all'uso del telefono, al fine di dare o ricevere comunicazioni di comprovata importanza.

Durante uscite, visite, viaggi di istruzione e attività di mobilità internazionale i dispositivi dovranno essere riposti nello zaino e utilizzati solo su autorizzazione dei docenti accompagnatori. In tali evenienze l'uso potrà essere consentito esclusivamente negli spazi di tempo libero previsti dal programma dell'uscita, nel rispetto della privacy, delle regole di convivenza civile e del divieto di



effettuare registrazioni o fotografie non autorizzate. Potrà essere autorizzato l'uso anche nei casi in cui le attività nelle quali gli studenti sono coinvolti lo richiedano ed esclusivamente per tale scopo.

3. applicazione del divieto

Gli studenti devono tenere i dispositivi riposti nello zaino o, comunque, in luogo che non ne consenta la consultazione o l'utilizzo, con suoneria e vibrazione disattivati o, preferibilmente, spenti.

I docenti presenti con la classe in aula, palestra, laboratorio o in ogni altro spazio didattico sono tenuti a vigilare sul rispetto dei divieti e a segnalare con tempestività le violazioni.

3.1 Utilizzo

In caso di utilizzo (si veda l'art. 2 primo paragrafo) **non autorizzato i Docenti presenti con la classe dovranno:**

- Richiedere all'interessato l'immediata riposizione del dispositivo nello zaino e assegnare allo studente una nota disciplinare sul registro elettronico;
- appena possibile, eventualmente avvalendosi dell'altro personale scolastico, dare comunicazione dell'evento al Dirigente Scolastico o a una delle sue Collaboratrici o, per le sedi staccate, alla Referente di plesso, affinché questi diano notifica alla famiglia e irrogano i provvedimenti disciplinari di cui al successivo articolo 4.

3.2 mancata riposizione

In caso di presenza del dispositivo sul banco o in altra collocazione idonea all'uso e alla consultazione i Docenti presenti con la classe dovranno:

richiedere all'interessato l'immediata riposizione del dispositivo nello zaino (preferibilmente spento);

In caso di rifiuto o di tardivo adempimento alla richiesta,

- assegnare allo studente una nota sul registro
- appena possibile dare comunicazione dell'evento al Coordinatore di classe affinché questi possa valutare, in base al numero delle note e sanzioni ricevute dallo studente, la necessità di interessare il Dirigente Scolastico, le sue Collaboratrici o, per le sedi staccate, la Referente di plesso, per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari di cui al successivo articolo 4.

4. Sanzioni disciplinari

4.1 Uso non autorizzato del cellulare

In caso di uso non autorizzato del cellulare – per la consultazione, la visione di filmati, l'ascolto di musica, l'uso di videogiochi, chiamate o qualsiasi altro utilizzo – saranno adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- **Prima infrazione:** sospensione dalle lezioni per 1 giorno;
- **Seconda infrazione:** sospensione per 2 giorni;
- **Terza e successive infrazioni:** sospensione per 5 giorni;

Dopo cinque sanzioni il Dirigente interesserà il Consiglio di Istituto per la valutazione di sospensioni di durata superiore a 15 giorni.



4.2 mancata riposizione o rifiuto di riporre il cellulare

In caso di **mancata riposizione del dispositivo nello zaino o di rifiuto ad adempiere alla specifica richiesta del docente** si attuano le seguenti sanzioni:

- **ogni tre note si applica la sospensione di un giorno;**
- **dopo tre sospensioni per le motivazioni di cui al punto precedente e per ogni successiva nota in merito, si applica la sospensione dalle lezioni di due giorni.**

4.3 conteggio delle infrazioni e termini di attuazione della sanzione

Nel conto delle infrazioni si considerano anche quelle ripetute nello stesso giorno con conseguente somma delle sanzioni disciplinari.

Le sospensioni, di norma e qualora i tempi organizzativi lo consentano, decorrono dal giorno scolastico immediatamente successivo alla notifica alla famiglia avvenuta a mezzo del registro elettronico.